

SERBIA

PROGETTO IPALMO

MATERIALE PER LA FORMAZIONE SULLA STRUTTURA E SULLE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

I-INFORMAZIONI GENERALI

Popolazione	7.498.001 Fonte: Governo della Repubblica di Serbia - censimento ufficiale del 2002
Composizione etnico-linguistica	Serbi (82.86%); ungheresi (3.91%), bosniaci (1.81%), rom (1.44%), jugoslavi (1.08%), croati (0.94%), montenegrini (0.92%), albanesi (0.82%), slovacchi (0.79%), valacchi (0.53%), rumeni (0.46%), macedoni (0.34%), bulgari (0.27%), vojvodini (0.27%), croati (0.27%), musulmani (0.26%), Rutheni (0.21%), ucraini (0.7%), Gorani (0.06%), tedeschi (0.05%), russi (0.03%), cechi (0.03%). Fonte: Governo della Repubblica di Serbia - censimento ufficiale del 2002
Composizione religiosa	Serbi ortodossi (85%), cattolici (5.5%), protestanti (1.1%), musulmani (3.2%)
Composizione sociale	
Urbanizzazione	

II- INDICI DI DEMOCRATIZZAZIONE E FORMA DI GOVERNO

Forma di Governo	forma di governo semipresidenziale
------------------	------------------------------------

III-INFORMAZIONI GENERALI SUL PARLAMENTO

Denominazione del Parlamento nazionale	Narodna Skupstina
(traduzione in italiano)	Assemblea nazionale
Struttura(unicamerale/bicamerale)	unicamerale
Denominazione della prima Camera	Narodna Skupstina
(traduzione in italiano)	Assemblea nazionale
Denominazione della seconda Camera	/
(traduzione in italiano)	/
Presidente in carica	Oliver Dulic
Segretario generale in carica	Marko Danilovic

Numero dei membri	250
Percentuale di donne tra i membri	20,91%
Durata della legislatura	5 anni
Data dell'ultimo rinnovo	21 dicembre 2007
Sede	Belgrado
Web site	http://www.parlament.sr.gov.yu

IV-LEGISLAZIONE ELETTORALE

A-CAPACITÀ ELETTORALE

Capacità elettorale	
Capacità elettorale attiva	cittadini serbi maggiorenni (18 anni) residenti nel territorio e cittadini temporaneamente residenti all'estero iscritti in appositi registri elettorali.
Capacità elettorale passiva	cittadini serbi maggiorenni (18 anni) residenti nel territorio.
Incompatibilità/ineleggibilità	L'art. 6 della Costituzione vieta l'esercizio di funzioni pubbliche a chiunque abbia interessi pubblici o privati che confliggono con il suo incarico. La legge sull'elezione dei deputati dell'Assemblea nazionale prevede l'incompatibilità del mandato parlamento con l'ufficio di magistrato, gli incarichi ricoperti per nomina da parte dell'Assemblea nazionale, i funzionari pubblici e gli impiegati presso un'Agenzia del Governo (art. 11 della legge).
Presentazione delle candidature	Le liste elettorali devono essere sostenute da almeno 10.000 sottoscrittori. E' possibile presentare una lista di partito, una lista di due o più partiti (lista di coalizione), o una lista civica. La legge garantisce ad entrambi i sessi almeno il 30% delle candidature iscritte in ciascuna lista elettorale.
Procedimento elettorale e contenzioso	Una Commissione elettorale formata da un Presidente e sei membri nominati

	dall'Assemblea nazionale, coadiuvata da un rappresentante per ciascuna lista elettorale, vigila sul corretto svolgimento delle elezioni.
--	--

B-SISTEMA ELETTORALE IN SENSO STRETTO

Tipo di formula	D'Hondt
Tipo di scelta	categorica
Circoscrizioni	Circoscrizione unica nazionale
Funzionamento del sistema elettorale	I 250 seggi dell'Assemblea nazionale sono ripartiti tra le liste che ottengono almeno il 5% dei voti, salvo che non siano rappresentative di una minoranza etnica o religiosa.

C-LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO

Finanziamento e rimborso delle spese elettorali e della politica	L'importo stanziato dallo Stato per i rimborso delle spese elettorali viene ripartito tra le liste in proporzione al numero di seggi ottenuti (art. 103 della legge sull'elezione dell'Assemblea nazionale).
Propaganda elettorale	
Accesso ai mezzi di comunicazione di massa	
Giornali	
Radiotelevisione e altri media	La legislazione elettorale impone la presentazione di tutte le liste nell'ambito dei programmi di carattere informativo ed impone l'imparzialità dei conduttori e il rispetto dei principi del pluralismo e del contraddittorio. Essa vieta la propaganda politica nell'ambito dei programmi commerciali e di intrattenimento. Il numero e la durata degli interventi nell'ambito del palinsesto sono stabiliti da una Commissione formata da due rappresentanti di ogni emittente radiotelevisiva controllata dallo Stato ovvero dai partiti politici

	rappresentati nell'ambito dell'Assemblea nazionale entro cinque giorni dalla convocazione delle elezioni politiche.

V-PARTITI POLITICI

Natura giuridica del partito	
Previsioni costituzionali e legislative	L'art. 5 della Costituzione garantisce l'esistenza e la pluralità dei partiti politici, ma vieta le attività dirette a sovvertire l'ordinamento costituzionale, a violare i diritti umani e i diritti delle minoranze garantiti dalla Costituzione, ad incitare all'odio razziale o religioso.
Finanziamento pubblico e privato	La legge sull'elezione dell'Assemblea nazionale garantisce il finanziamento pubblico dei partiti.
Numero e nome delle liste che si sono presentate alle elezioni dal 1990 ad oggi	
Numero e nome delle liste che hanno ottenuto seggi dal 1990 ad oggi	

VI- ELEZIONI

Numero elezioni effettuate		
Data delle ultime elezioni	21 gennaio 2007	
Data delle prossime elezioni		
Risultati		
Liste	Percentuale di voti	Seggi ottenuti
Partito radicale serbo (SRS)	28.59	81
Partito democratico (DS)	22.71	64
Partito democratico della Serbia (DSS) – coalizione Nuova Serbia (NS)	16.55	47
G17 Plus	6.82	19
Partito socialista di Serbia (SPS)	5.64	16
Coalizione LDP-GSS-SDU-LSV	5.31	15
Alleanza degli ungheresi della Vojvodina(SVM)	1.30	3
Lista di coalizione per Sandzak (LZS)	0.84	2
Unione Rom di Serbia (URS)	0.42	1
Coalizione albanese della Valle di Presevo	0.42	1
Partito Rom	0.36	1

VII- COMPOSIZIONE E NATURA SOCIALE DELLA ATTUALE RAPPRESENTANZA

Distribuzione dei seggi per :	
Genere	199 uomini; 51 donne
Età	
Professione	
Lingua/etnia/religione	

VIII-ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

A-STATUS E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Denominazione della carica	Presidente dell'Assemblea nazionale - Speaker
Durata	Il Presidente dell'Assemblea resta in carica per l'intera durata della legislatura, salvo che nel caso di dimissioni, indegnità nell'esercizio dei suoi doveri, perdita dello status di parlamentare (art. 28 Reg. Ass.), ovvero su decisione dell'Assemblea che a tal fine segue la stessa procedura prevista per la sua elezione (art. 29 Reg. ass.)
Modalità di nomina/elezione	Il Presidente dell'Assemblea è eletto nel corso della prima seduta dell'Assemblea tra i candidati supportati da almeno trenta deputati sulla base di un dibattito, a scrutinio aperto o segreto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta si procede ad un ballottaggio tra i due candidati più votati.
Eleggibilità	Sono eleggibili tutti i deputati dell'Assemblea nazionale supportati da almeno trenta deputati proponenti, previo consenso scritto del candidato.
Status	Deputato del parlamento
Trattamento economico e previdenziale	Retribuzione mensile; rimborso spese; residenza di Stato; auto di Stato; segreteria personale.
Funzioni	
- organizzazione dei lavori parlamentari	Il Presidente uscente convoca la prima

	<p>seduta della Camera all'indomani delle elezioni (art. 4 del Regolamento dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia, abbr. Reg. Ass.). Il Presidente predispone il calendario delle sedute e l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea almeno sette giorni prima di ogni seduta (art. 84 Reg. Ass.). Questi può altresì posticipare le sedute programmate qualora il numero degli emendamenti sulle proposte in discussione sia particolarmente elevato e il Governo e il Comitato non siano in grado di esaminarli per tempo (art. 84 Reg. Ass.)</p>
<p>- presidenza delle sedute</p>	<p>Il Presidente dell'Assemblea accerta l'esistenza del quorum di un terzo dei deputati richiesto per le sedute dell'Assemblea. Le procedure di voto relative all'approvazione delle leggi, dei piani di sviluppo, dei piani territoriali, del bilancio preventivo e consuntivo, del regolamento parlamentare, delle dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, decisioni e l'interpretazione autentica dei documenti approvati dall'Assemblea nazionale si svolgono in appositi Voting days e le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza di almeno 126 deputati (art. 86 Reg. Ass.).</p> <p>Il regolamento stabilisce la durata massima degli interventi sulle proposte in discussione, variabile tra cinque e dieci minuti per ogni deputato.</p> <p>Il Presidente vigila sul corretto andamento delle sedute e può richiamare all'ordine i deputati nei casi previsti dal regolamento, e nelle ipotesi più gravi può imporre l'espulsione. Ogni provvedimento comporta anche una sanzione pecuniaria, la cui entità è fissata dal regolamento d'Assemblea (art. 104 e ss. Reg. Ass.)</p>

- diritto di voto e di parola	Il Presidente dell'Assemblea può partecipare ai dibattiti al pari di ogni deputato, ma in tal caso deve lasciare la Presidenza dell'aula al Vice-Presidente (art. 96 Reg. Ass.)
- altre funzioni	Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario generale dell'Assemblea (art. 22 Reg. Ass.), rappresenta l'Assemblea nazionale nei rapporti con le istituzioni nazionali ed estere.

B-STATUS E FUNZIONI DEI PARLAMENTARI

Denominazione della carica	Deputato dell'Assemblea nazionale
Status (immunità – responsabilità – inviolabilità – obblighi di rendicontazione delle entrate)	I deputati dell'Assemblea nazionale godono di immunità l'intera durata del mandato. Le richieste di rinvio a giudizio e di carcerazione presentate dall'autorità giudiziaria vengono trasmesse al Presidente dell'Assemblea che ne investe il Comitato amministrativo. Il Comitato relaziona al riguardo all'Assemblea che decide in via definitiva al riguardo (art. 170 e ss. Reg. Ass.)
Durata	Quattro anni. Nel caso in cui un deputato si dimetta, o venga espulso, dal partito nelle cui fila è stato eletto, questi perde contestualmente l'incarico di parlamentare (art. 88 della legge sull'elezione dell'Assemblea nazionale). In tal caso, il mandato viene assegnato ad un altro candidato della stessa lista (art. 92 della legge sull'elezione dell'Assemblea nazionale)
Trattamento economico e previdenziale	
Dimissioni e revoca del mandato/contenzioso	La verifica delle elezioni spetta alla Commissione elettorale della Repubblica che presenta la sua relazione entro trenta giorni dalla data delle elezioni. L'Assemblea può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza, una Commissione formata da tre deputati scelti nelle liste elettorali che hanno

	raccolto il maggior numero di voti. La Commissione presenta una relazione all'Assemblea.
--	--

C-GRUPPI PARLAMENTARI

Denominazione	Gruppi di deputati
Natura giuridica del gruppo parlamentare	I gruppi parlamentari vengono costituiti entro sette giorni dalla prima seduta dell'Assemblea e sono formati da almeno cinque deputati.
Funzioni	
- organizzazione dei lavori	
- diritto di voto e di parola	Il Regolamento dell'Assemblea accorda a ciascun gruppo un tempo massimo di venti minuti per gli interventi nell'ambito dei dibattiti dell'Assemblea.
- funzioni di controllo	-
- altre funzioni	-

D-COMMISSIONI PARLAMENTARI

Denominazione	Comitati parlamentari
numero	Trenta. Il numero, la denominazione, il numero di membri e i compiti dei singoli Comitati sono fissati dagli artt. 43 e ss. del Regolamento dell'Assemblea.
Funzioni	
- organizzazione dei lavori	I Comitati si riuniscono su richiesta del Presidente dell'Assemblea ovvero di un terzo dei loro membri (art. 77 Reg. ass.). Ciascun Comitato può istituire all'interno dei Sottocomitati (art. 40, co. 2 Reg. Ass.). Le decisioni sono assunte con voto a maggioranza e alla presenza di almeno la metà dei membri del Comitato (art. 79 Reg. Ass.). I lavori dei Comitati vengono registrati, ovvero stenografati (art. 80 Reg. Ass.).
- funzione legislativa	I Comitati istruiscono le proposte di legge di iniziativa parlamentare e popolare e relazionano all'Assemblea.

	<p>Ciascun membro può presentare ed illustrare all'Assemblea una relazione dissenziente e chiedere l'apertura di un dibattito (art. 79 Reg. Ass.).</p>
<p>- funzioni di controllo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'Assemblea può istituire appositi Comitati di inchiesta che relazionano in ordine a specifiche questioni, o fatti, senza svolgere alcuna attività investigativa o giurisdizionale. Tali Comitati possono obbligare i funzionari delle agenzie governative e delle altre organizzazioni a rilasciare delle deposizioni giurate e a fornire dati, documenti e informazioni sulle questioni oggetto dell'inchiesta (art. 75 Reg. Ass.). - Il Comitato amministrativo dell'Assemblea, formato da quindici membri, stabilisce le regole relative al trattamento dei documenti coperti da segreto di Stato e da segreto militare (art. 73 Reg. Ass.). - Il Comitato per la Giustizia e l'Amministrazione si esprime con un parere sulla nomina dei magistrati, dei pubblici ministeri, e sui funzionari amministrativi e può proporre la revoca dei relativi incarichi (art. 48 Reg. Ass.). La decisione spetta in ogni caso all'Assemblea (artt. 178 e ss. Reg. Ass.).
<p>- altre funzioni</p>	<p>Il Comitato amministrativo dell'Assemblea, formato da quindici deputati, propone i regolamenti concernenti i diritti e i doveri dei deputati; approva i documenti sulle questioni relative allo status dei deputati e dei funzionari eletti o nominati dall'Assemblea; formula le proposte relative all'impiego delle dotazioni finanziarie dell'Assemblea e relaziona periodicamente sul loro corretto utilizzo; propone i documenti sull'organizzazione</p>

	dei servizi di supporto all'Assemblea, nomina i funzionari e decide in ordine al loro trattamento economico.
--	--